

REGOLAMENTO (CEE) N. 2935/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1198/93 e che porta a 3 700 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 1198/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2830/93⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 3 500 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che con una comunicazione in data 14 ottobre 1993 la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 3 700 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1198/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1198/93 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 3 700 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo. L'adempimento delle formalità doganali di esportazione deve aver luogo nel periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il 31 gennaio 1994.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 3 700 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1198/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 18. 5. 1993, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 258 del 16. 10. 1993, pag. 19.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	223 000
Bordeaux	55 000
Clermont-Ferrand	10 000
Châlons-sur-Marne	544 000
Dijon	106 000
Lille	427 000
Lyon	18 000
Nancy	70 000
Nantes	105 000
Orléans	920 000
Paris	285 000
Poitiers	385 000
Rennes	95 000
Rouen	408 000
Toulouse	49 000